

## Il Centro Studi Sereno Regis e l'obiezione di coscienza

Per il Centro Studi Domenico Sereno Regis il tema dell'obiezione di coscienza costituisce una delle sue ragioni fondanti, a partire dal nome stesso che porta. Domenico Sereno Regis a Torino fu infatti una figura di primo piano nella lotta per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, culminata nella legge del 15 dicembre 1972, che garantì la possibilità di un'alternativa al servizio militare.

Sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1982, il Centro si è posto come obiettivo quello di essere un luogo di raccolta di documentazione relativa all'obiezione di coscienza, oltre che di informazioni pratiche inerenti allo svolgimento del servizio civile.

Documentazione che in primo luogo riguarda il periodo storico che prende avvio nel secondo dopoguerra. Il primo obiettore in assoluto dell'Italia postfascista fu un piemontese, Rodrigo Castiello di Cuneo, membro del gruppo religioso dei pentecostali. Ma fu il terzo caso in ordine di tempo, quello di Pietro Pinna, ad avere una vasta risonanza nell'opinione pubblica italiana, tanto da rendere noto e diffuso in Italia il termine stesso "obiettore di coscienza". Al tribunale militare di Torino, il 30 agosto del 1949, si tenne un processo che lo condannò a dieci mesi con la condizionale. In seguito a questa condanna, il 23 novembre di quell'anno, su iniziativa degli onorevoli Calosso e Giordani venne presentata in Parlamento la prima proposta di legge relativa al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, che però non ebbe seguito. Alla fine Pinna venne riformato, espediente che fu adoperato anche per numerosi altri casi di obiettori: dal momento che una volta scontata la pena il reato non era estinto e restava l'obbligo di svolgere il servizio militare, spesso l'esercito sceglieva di certificare un problema fisico, in realtà inesistente, per interrompere l'*iter* giudiziario.

All'obiezione di Pinna si interessò da vicino Aldo Capitini (probabilmente, come ha scritto Mario Martini, il massimo teorico e attuttore di nonviolenza nell'Italia del Novecento), di cui Pinna divenne in seguito collaboratore. Proprio Capitini pubblicò nel 1959 *L'obiezione di coscienza in Italia. Con la proposta di legge per il riconoscimento*, libro che può essere considerato un piccolo classico su questo tema (testo presente in più copie e diverse edizioni nella biblioteca del Regis). Possiamo servirci proprio di queste pagine per focalizzare i termini essenziali della questione, e cioè che: "l'obiezione di coscienza contro il servizio militare è l'opposizione a partecipare alla preparazione e all'esecuzione della guerra, vista particolarmente come uccisione di esseri umani"<sup>1</sup> e che al posto dello svolgimento del servizio militare gli obiettori chiedono "di essere adibiti, fin dal tempo di pace, ad un *servizio alternativo* esplicitamente utile alla collettività".<sup>2</sup> Capitini ricordava il caso di Pinna e di altri obiettori tra gli anni Quaranta e Cinquanta e faceva il punto sul contesto legislativo dell'epoca.

La data di uscita di questo libro può considerarsi in un certo senso simbolica, perché il passaggio dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta portò con sé dei mutamenti significativi: l'obiezione di coscienza al servizio militare iniziò ad essere sempre meno un gesto isolato e radicato dal mondo culturale e sociale per divenire un'azione collettiva, dal momento che dietro a ogni singolo obiettore esisteva spesso un gruppo che si organizzava per pubblicizzare quella scelta e renderla visibile. Anche il clima generale stava mutando, in un paese vicino come la Francia, ad esempio, nel 1962 venne approvata una legge che consentiva l'obiezione di coscienza. Furono poi decisive le scelte della Chiesa cattolica, che a partire dalla *Gaudium et spes* cominciò a considerare in modo favorevole l'obiezione di coscienza, con prese di posizione via via più esplicite nei documenti successivi. Proprio in coincidenza con questa apertura, si ebbero i primi casi di obiettori cattolici, il primo in assoluto fu Giuseppe Gozzini, che rifiutò la divisa nel 1962.

---

<sup>1</sup> A. Capitini, *L'obiezione di coscienza in Italia. Con la proposta di legge per il riconoscimento*, Lacaita, Manduria 1959, p. 7.

<sup>2</sup> Ivi, p. 8.

Nel corso di questo decennio il numero di obiettori aumenta (va ricordato che il gruppo di obiettori più numeroso era quello dei testimoni di Geova, che però rifiutavano anche la possibile alternativa del servizio civile), aumentano le manifestazioni in favore dell'obiezione di coscienza e aumenta di conseguenza la conoscenza dei termini del problema, anche grazie a un più marcato interesse della stampa nazionale. Relativamente al territorio piemontese, va segnalato che intorno alla seconda metà degli anni Sessanta Torino diventa un polo di rilievo nazionale per quel che riguarda la centralità e l'importanza delle lotte in favore dell'obiezione di coscienza. L'archivio del Centro Sereno Regis conserva una ricchissima documentazione a questo riguardo, la sua consultazione permette di reperire una dettagliata mole di informazioni relative all'attività e alle compagne nonviolente che i movimenti di base piemontesi e valdostani del MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e del Movimento Nonviolento hanno sostenuto in quegli anni affinché il diritto a obiettare venisse riconosciuto. Sempre a Torino opera un'altra figura fondamentale, l'avvocato Bruno Segre. Segre fu nel 1949 il legale di Pietro Pinna e in seguito difese un gran numero di obiettori di coscienza, probabilmente più di chiunque altro in Italia; li sostenne e promosse le loro ragioni, spesso servendosi delle pagine de "L'Incontro", un periodico da lui fondato nel 1949 e che continua tuttora ad uscire con cadenza mensile (l'emeroteca del Sereno Regis possiede una collezione quasi completa della rivista).

Questa mobilitazione collettiva sempre più diffusa portò infine, dopo svariate proposte abortite, alla legge n. 772 del 15 dicembre 1972, che fece passare l'obiezione di coscienza al servizio militare dall'area dell'illegalità a quella della legalità. Questo riconoscimento fu però caratterizzato da notevoli limitazioni. Le principali consistevano nel fatto che l'obiezione veniva configurata come un diritto di seconda categoria, vale a dire come un beneficio elargito dall'alto, come una possibilità non come una condizione automaticamente riconosciuta. Le convinzioni dell'obiettore venivano perciò sottoposte a una commissione esaminatrice che ne valutava la sincerità e in base a questo giudizio respingeva o accoglieva la domanda di obiezione. Inoltre la durata del servizio civile era superiore di otto mesi a quella del servizio militare. Solo nel 1989 i tempi vennero uguali e solo nel 1998 si giunse ad una totale equiparazione fra obiettore di coscienza e militare. Il lavoro più importante sull'analisi degli aspetti giuridico-legali dell'obiezione di coscienza lo si deve a Rodolfo Venditti, un magistrato nativo di Ivrea che ha esercitato per oltre quarant'anni al Tribunale di Torino e all'obiezione ha dedicato, motivato anche da profonde convinzioni personali, una parte importante dei suoi studi. Il suo libro di riferimento si intitola *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, e ha avuto diverse edizioni (tutte reperibili nella biblioteca del Sereno Regis) che seguono l'evoluzione della legge 772.

Tornando a Domenico Sereno Regis e alla sua attività, va ricordato che dopo l'approvazione della legge è stato tra coloro che più si sono spesi nel denunciarne i limiti e le carenze. Ha lavorato per la tutela dei diritti degli obiettori e in qualità di presidente del MIR, riconosciuto ente di servizio civile, fu sollecito nell'accogliere la proposta della Lega degli obiettori (costituitasi nel 1973): l'organizzazione di corsi di formazione per i giovani che svolgono il servizio civile. Si fece poi promotore della costituzione del CESC, il coordinamento enti di servizio civile, che aveva concepito come un collegamento fra gli enti per un'organizzazione sempre più qualificata del servizio civile.

Quella appena fatta è una rapida panoramica sul periodo compreso tra il secondo dopoguerra e oggi. Come Centro studi abbiamo però cercato di documentarci e approfondire il tema dell'obiezione risalendo ai decenni precedenti, a partire dall'Ottocento. Proprio per i 150 anni abbiamo promosso una ricerca e un convegno sull'obiezione di coscienza negli anni alle origini dell'unità d'Italia.

Per un quadro d'insieme compiuto conviene partire dagli anni precedenti alla data simbolo del 1861. La questione centrale è infatti quella dell'obbligo di leva. A questo riguardo il Piemonte costituisce una sorta di laboratorio privilegiato, perché proprio qui, a seguito delle conquiste napoleoniche, compare sul territorio italiano, ad inizio Ottocento, la coscrizione obbligatoria. L'esercito di cittadini, nato in Francia per difendere i valori della rivoluzione, si estende a tutta

Europa. Molti giovani si trovarono improvvisamente di fronte all'obbligo di entrar a far parte di un esercito, o se non altro di partecipare alle liste dei coscritti. Quest'operazione non ha nulla di consueto per la società dell'epoca: gli eserciti da secoli sono composti da mercenari, nobili, soldati di professione che liberamente scelgono il mestiere della guerra. Sono molti i casi di diserzione o renitenza: i più non si presentano alla chiamata, o fuggono appena possibile durante gli spostamenti delle brigate; ma non mancano casi di aperto rifiuto della leva. In questo contesto, una documentazione rilevante è quella che riguarda Operto da Bra, giovane pittore che nel 1807 si rifiuta di partecipare alle operazioni di leva, e mentre viene arrestato dichiara al prefetto come si stia profanando il valore della libertà. Per Operto i valori della rivoluzione, che avevano infiammato molti comuni piemontesi, erano stati traditi, per altri il rifiuto di partecipare alla leva avveniva perché imposto da un esercito straniero, per i più era il dover abbandonare le terre, la casa o la famiglia sconvolgendo l'abituale vita economica e sociale. Quello di Operto è un caso interessante perché il suo rifiuto sembra profilare alcuni aspetti definibili come obiezione di coscienza.

Qualche decennio dopo, con l'unificazione italiana, analoga questione si pone a livello nazionale. Nel giugno 1862 la legge Lamarmora del 1854 sull'obbligatorietà di leva militare viene estesa a tutti i territori del Regno. Tuttavia la nascita della leva obbligatoria in Italia è un percorso lungo e non privo d'ostacoli, sia per il dibattito interno alla classe politica sia per le reazioni popolari che suscita nel paese. Già nel 1853 a Torino, alla vigilia della legge Lamarmora, si ebbe un dibattito riguardo la dispensa dal servizio militare per i seminaristi: Gustavo Benso di Cavour chiese di estenderla a tutti in nome della libertà di coscienza, così come in Inghilterra nessuno poteva esser costretto a servire nell'esercito in forza di legge. Una proposta che verrà immediatamente scartata: lasciar libere le coscienze, sostenne Lamarmora, "scioglierebbe di necessità ogni civile consorzio".

Dopo l'unità d'Italia, nell'ambito militare, si presenta dunque questa dicotomia: estensione a tutte le province della coscrizione obbligatoria e rifiuto di prendervi parte e dunque di obbedire alla legge. Si presenta cioè, anche in dimensioni ampie, il fenomeno della renitenza alla leva. Alcuni studiosi mettono in evidenza come esistano due livelli di renitenza: quella diffusa tra i ceti contadini e subalterni e quella propria della classe borghese, poiché di fatto agli appartenenti a questa classe viene consentita la possibilità di farsi sostituire o di versare una cifra adeguata che permetta all'esercito di ingaggiare un volontario al posto del coscritto designato. Ma il renitente dei ceti più bassi per sottrarsi non può che fuggire, spesso nascondendosi nei luoghi vicini a casa. In ogni caso, quasi sempre il renitente veniva catturato. Certamente, soprattutto nei territori meridionali, il fenomeno del brigantaggio ha avuto nella renitenza una sorta di serbatoio umano. A partire dal 1864 il fenomeno della renitenza tende a diminuire nettamente: dal 25% di casi di renitenza dei primi anni si passa al 6% per scendere sotto il 4% dopo il 1871.

La cosa significativa che emerge, relativamente al tema dell'obiezione, è che in questi anni non sembra esserci notizia di veri e propri casi di obiezione di coscienza, vale a dire di opposizione al servizio militare sulla scorta di un movente etico, o filosofico o religioso, in base al quale si rifiuta di prendere le armi per non essere costretti a uccidere o perché si avversa la guerra come strumento di risoluzione del conflitto politico. I renitenti si sottraggono alla leva per un tornaconto personale (non così Operto da Bra però, che si fece arrestare), non affrontano, come l'obietto, il tribunale militare allo scopo di affermare una questione di principio o di rivendicare un diritto.

Allo stato attuale delle ricerche, veri e propri casi di obiezione di coscienza in Italia sono riscontrabili solo a partire dalla prima guerra mondiale. Gli sconvolgimenti bellici delle due grandi guerre novecentesche certamente furono determinanti nel provocare un senso crescente di sgomento di fronte alla guerra. In Italia, come si è visto, l'aumentare di strati sempre più ampi della popolazione e della società civile contrari all'obbligo di leva ha portato al corrispondente riconoscimento giuridico dell'obiezione, a riprova del fatto che quando una cittadinanza avverte in modo crescente l'esigenza di un diritto e si organizza in adeguate forme di pressione sociale (adeguate soprattutto nella misura in cui possono definirsi nonviolente) non di rado finisce per conquistarlo.